# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 12 settembre 1986**

**che fissa l'importo delle risorse proprie IVA, di cui è debitrice la Repubblica federale di Germania per l'esercizio 1984, inerente alle operazioni di cui alla ventesima direttiva 85/361/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(86/475/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la ventesima direttiva 85/361/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili ad alcuni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che in conformità delle disposizioni di tale direttiva, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad utilizzare l'imposta sul valore aggiunto come strumento per accordare un aiuto speciale agli agricoltori, a condizione che non vi sia alcuna incidenza sulle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, per l'esercizio 1984, è opportuno aumentare le entrate nette provenienti dall'IVA da prendere in conto in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3735/85 (3), di 1 591 milioni di DM;

considerando che l'aliquota media ponderata contemplata da detto articolo è pari al 12,5102 % per l'esercizio 1984 e può subire ulteriori modifiche;

considerando che l'aliquota delle risorse proprie IVA fissata per l'esercizio 1984 è dell'1 %;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie è stato consultato sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo delle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui la Repubblica federale di Germania è debitrice per l'esercizio 1984, conformemente all'articolo 5 della direttiva 85/361/CEE, ammonta a 127,2 milioni di DM.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1986.

*Per la Commissione*

Henning CHRISTOPHERSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 18.
(2) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.
(3) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 1.